



Prot. 0721/41 - SG.34 - PAO.

Roma, 6 novembre 2023

Al Ministro della Pubblica Amministrazione
Dott. Paolo Zangrillo
Corso Vittorio Emanuele II, 116
R O M A

OGGETTO: Previsione incostituzionale di fasce di reperibilità differenti tra dipendenti pubblici e privati. Illegittimità del Decreto "Madia - Poletti" del 2017
Richiesta di intervento urgente

^^^ ^^

Egregio Ministro,

con la presente Le sottoponiamo la necessità di un Suo deciso intervento volto a sanare la disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato in merito alla previsione di fasce di reperibilità differenti per le visite fiscali.

Con sentenza n.16305/2023 del 03 novembre u.s., a seguito di ricorso presentato da appartenenti alla Polizia Penitenziaria, il Tar Lazio ha dichiarato illegittimo il decreto "Madia - Poletti" del 2017, il quale prevedeva per i dipendenti pubblici in congedo per malattia fasce di reperibilità fra le ore 9 e le 13 e fra le 15 e le 18 nei giorni non lavorativi e festivi contro quelle del settore privato per il quale erano, invece, previste le seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Secondo i giudici amministrativi, in buona sostanza, la suddivisione prevista dall'ex Ministra della P.A., Marianna Madia, non avrebbe assicurato la corretta armonizzazione della disciplina tra pubblico e privato, la quale è rimasta profondamente differenziata in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici.

Si tratta di una diversificazione del tutto ingiustificata in quanto un evento quale la malattia non può avere un trattamento diverso a seconda del contesto lavorativo con evidente violazione *in primis* dell'articolo 3 della Costituzione non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

Mantenere fasce orarie differenti e, nello specifico, di durata complessiva per il settore pubblico di quasi il doppio rispetto a quelle disciplinate per il settore privato è indicativo anche della figura sintomatica di sviamento di potere (sette ore di reperibilità dei pubblici a fronte delle quattro per i privati!)

La durata sproporzionata, la previsione di controlli ripetuti, la restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, inoltre non inducono il personale, nonostante la presenza dei presupposti, al ricorso del congedo per malattia, e, come si



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

legge nella sentenza, ciò è “in contrasto con la tutela sancita dalla Carta Costituzionale nell’art. 32”.

Ma vi è di più. Il Tar ha, poi, precisato che il principio non varrà soltanto per gli agenti della Polizia Penitenziaria che hanno fatto ricorso nel 2018 ma, stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, il predetto decreto ministeriale è stato annullato e nell’adozione di quello nuovo, precisa il Tar, “non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento”.

Sempre i giudici amministrativi evidenziano come la questione era stata, in realtà, rilevata già precedentemente dal Consiglio di Stato in sede consultiva attraverso osservazioni, mai seguite dai Ministeri interessati, e nelle quali si constatava il mancato rispetto del criterio di delega di cui all’articolo 55 *septies*, comma 5 bis, del d.lgs., n.165 del 2001, ove si disponeva che l’atto normativo doveva essere finalizzato **ad armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato.**

Signor Ministro,

in ragione di quanto rappresentato, La invitiamo a voler assumere tutte le opportune e necessarie determinazioni, quale, innanzitutto, l’emanazione di un nuovo decreto conforme sia alla legge delega citata che alle osservazioni formulate a livello giurisdizionale.

In attesa di cortese riscontro Le porgiamo cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAOLONI -